

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, USVARDI, FERRARI, MASSARI, MEZZA MARIA VITTORIA,
MONSELLATO, VENTURINI, BRANDI, ORLANDI, ZAGARI**

Presentata il 22 luglio 1968

**Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica
ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi giorni della passata legislatura le pensioni in favore dei congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra furono rivalutate. In quella occasione non si provvide, però, ad estendere l'assistenza sanitaria e farmaceutica alla categoria, nonostante che la pensione rivalutata non raggiungesse una cifra tale da consentire di provvedere direttamente e adeguatamente a cure private.

È noto che i Comuni possono intervenire in favore di costoro solo ai sensi della disposizione contenuta nel testo unico della legge sanitaria del 19 luglio 1906, n. 406, in base alla quale per la somministrazione gratuita delle cure mediche e dei medicinali è indispensabile l'appartenenza ad un apposito elenco di povertà. Questo stato di cose è umiliante per chi ha già tanto sofferto per la comunità e custodisce con gelosa dignità la propria indigenza e non vi è dubbio che molti rifuggono dall'accettare tale assistenza o, se costretti a farlo, si sentono giustamente umiliati dal fatto di dover ricorrere alla pubblica carità.

È pertanto indispensabile e urgente regolare diversamente la materia, in modo che la categoria possa godere di diritto quanto ora

le viene concesso a mezzo di una avvilita forma assistenziale.

I congiunti dei caduti, dei dispersi, delle vittime civili di guerra dovranno poter usufruire dell'assistenza sanitaria previdenziale, alla quale gli assicurati hanno, *ope legis*, un vero e proprio diritto, in quanto è giusto che lo Stato assuma, a carico della comunità per la quale i loro cari sacrificarono la vita, l'onere delle loro cure.

Allo scopo di evitare una duplicazione assistenziale, si è stabilito che da tale beneficio vengano esclusi coloro che usufruiscono di altra assistenza sanitaria e, per non gravare eccessivamente sul bilancio dello Stato, è stata prevista una lieve trattenuta dell'1 per cento sulla pensione indiretta di guerra.

Il servizio previdenziale dovrà essere affidato ad uno degli esistenti Enti o Istituti di assistenza: l'INADEL che, con la sua efficiente organizzazione e diramazione capillare e periferica, opera, oltre che nelle grandi città, anche in ogni comune d'Italia è parso ai proponenti l'Istituto più adatto.

Onorevoli colleghi, per i motivi sopra descritti affidiamo fiduciosamente alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, purché non godano allo stesso titolo di analoga prestazione.

ART. 2.

È istituito presso l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali una gestione speciale per l'esecuzione del disposto di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con il contributo dei pensionati, indicati nell'articolo 1. mediante una trattenuta dell'1 per cento sugli assegni complessivi di pensione indiretta di guerra, conseguita ai sensi della legge del 10 agosto 1950, n. 648, e con il concorso dello Stato.

ART. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.